



*Copie (originale)
Per trasmissioni 10/5/08
n. 7 faldoni trasmessi
il 14/5/08*

3547

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Perugia

PARERE SU ISTANZA DI REVOCA O DI MODIFICA DI MISURA CAUTELARE

Il Pubblico Ministero Dr. Giuliano Mignini sost.

Visti gli atti del procedimento suindicato e l'istanza, presentata dagli Avv. ti Luciano Ghirga e Carlo Dalla Vedova, difensori di fiducia dell'indagata KNOX Amanda, istanza volta ad ottenere, in via principale, la revoca della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di KNOX Amanda, in atti generalizzata e, in via subordinata, l'attenuazione della misura stessa previa concessione degli arresti domiciliari presso la Caritas Diocesana – Comunità "Il Casolare", sita in San Fatucchio – loc. Muffa – Castiglione del Lago (PG);

OSSERVA QUANTO SEGUE.

Il quadro indiziario a carico della Knox, in forza della Sentenza della I Sezione della Suprema Corte n. 990/08 del primo aprile 08, si fonda sull'esito dell'autopsia (e, quindi, sulle plurime soffusioni ed aree ecchimotiche in numerose parti del corpo, un'ampia dilatazione dell'anello anale con presenza di minute ecchimosi, un'ampia ferita disposta obliquamente, con sezione dei tessuti sottostanti sino al piano cartilagineo, la sezione completa dell'arteria tiroidea superiore destra, la frattura dell'osso ioide), sull'individuazione dell'orario della morte attorno alle ore 22 del primo novembre 2007 e delle cause di morte nello shock metaemorragico da lesione vascolare del collo da ferita da punta e da taglio, cagionata con uno strumento da punta, capace di penetrare e con un profilo affilato idoneo a recidere i tessuti. La dilatazione anale, il rilievo di minute ecchimosi sulla parte posteriore dell'anello anale e, soprattutto, le macchie violacee sulla faccia interna delle piccole labbra, erano suggestive di un rapporto sessuale compiuto frettolosamente e senza adeguata lubrificazione, avvenuta prima della morte.

Tale complesso di risultanze assume, poi, una particolare valenza indiziante se messo in correlazione con altri elementi, quali le dichiarazioni delle amiche di Meredith, secondo cui la stessa salutò Purton Sophie, giunta intorno alle 20,55 alla sua dimora in Via del Lupo, distante una decina di minuti dall'appartamento della vittima, il rinvenimento in quest'ultimo di un coltello con manico lungo cm. 14 e lama lunga cm. 17, coltello estraneo alla dotazione dell'appartamento e appartenente al Sollecito, nel manico del quale venivano rinvenute tracce di DNA riferibili alla Knox e nella lama del quale venivano rinvenute invece tracce di DNA della vittima. Anche le caotiche e contraddittorie dichiarazioni del coindagato Sollecito del 5 e del 6.11.07 e le dichiarazioni di Robyn Carmel Butterworth, secondo cui la Knox le confidò particolari relativi alla posizione della vittima e alle sue condizioni, che non avrebbe potuto percepire in occasione dell'intervento della Polizia nell'appartamento di Via della Pergola, rafforzavano ulteriormente il quadro indiziario. Il contenuto dell'intercettazione ambientale eseguita il 17.11.07 nel carcere tra la Knox e i suoi genitori, vale a dire la frase: " E' stupido, perché io non posso dire nient'altro, **io ero là e non posso mentire su questo**, non vi è alcuna ragione per farlo", ancorava, poi, decisamente la Knox nell'appartamento del delitto e in contestualità con lo stesso.

Tali elementi dovevano essere inseriti, sempre secondo la sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione, in un più ampio contesto indiziario, imperniato, per il Sollecito, sull'impronta Nike e sul fallimentare alibi opposto dallo stesso Sollecito circa la sua interazione con il computer della sua abitazione contestualmente al delitto, alibi radicalmente smentito dalle indagini, come era risultata smentita l'affermazione del Sollecito di avere ricevuto nella sua casa una telefonata del padre alle ore 23, intervenuta invece alle ore 20,40, con conseguente cessazione del traffico telefonico della Knox e del Sollecito. Era risultato, inoltre, che quest'ultimo non trascorse dormendo la notte tra il primo e il 2 novembre, essendo stato accertato che il computer e il cellulare vennero riattivati sin dall'alba del 2.11.07. Anche il famoso memoriale del 6.11.07, ritenuto pienamente utilizzabile dalla Suprema Corte, non fa altro che ribadire la presenza della Knox nel luogo e nel tempo del delitto e richiamare, in sostanza, le spontanee dichiarazioni precedenti.

Le considerazioni dei difensori della Knox, volte a far ritenere che, con l'espulsione dal procedimento delle dichiarazioni rese dalla Knox prima dell'arresto del verbale (nella parte in cui sono dirette contro la stessa Knox) e di quelle spontanee, rese qualche ora dopo, sempre il mattino del 6.11.07, tutta l'impostazione accusatoria debba essere rivalutata, sono, all'evidenza, inaccoglibili perché il quadro indiziario a carico della Knox è stato testè descritto e non è stato minimamente intaccato dalla Cassazione che ha ravvisato la piena sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della Knox e, d'altra parte, quanto descritto nelle dichiarazioni, è stato sostanzialmente riconfermato dalla Knox nel memoriale di qualche ora dopo.



Né la difesa della Knox può invocare l'esito dell'incidente probatorio per far venir meno il valore indiziante del coltello Marietti Stainless in sequestro, perché i periti nominati dal GIP hanno concluso per la "non incompatibilità" delle lesioni con il coltello in questione, che è a lama monotagliante come quello necessario a produrre la lesione riscontrata. E i periti hanno smentito l'assunto secondo cui la lunghezza del tramite equivale alla lunghezza della lama, ben potendo la penetrazione essersi arrestata in conseguenza del venir meno della forza impressa dall'agente o a causa della resistenza dei tessuti, oltreché, è necessario aggiungere, dai movimenti della vittima. Senza contare, poi, la presenza di tracce così significative, riferibili al DNA della Knox sul manico e a quello della vittima proprio sulla lama del coltello in questione.

Quanto alle risultanze relative al computer di proprietà dell'indagata, è noto che il contenuto del disco non è stato recuperato e l'esito è, quindi, assolutamente neutro. Nulla aggiunge e nulla toglie al quadro indiziario.

Passando alle esigenze cautelari, la difesa ha ritenuto di fornire una sua interpretazione alla rigorosa ed esaustiva motivazione riscontrata dal Tribunale del Riesame nella sua ordinanza ma tale provvedimento è stato confermato anche su tale aspetto dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, nel punto 4 della sentenza e nulla è da allora sopravvenuto che possa avere ridotto l'esigenza cautelare della custodia in carcere.

In conclusione, sulla sussistenza delle condizioni richieste per la misura cautelare irrogata (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari) è ormai sceso il giudicato cautelare in forza della citata sentenza n. 990/08 della Prima Sezione della Suprema Corte e, per i motivi esposti, il quadro indiziario e cautelare è rimasto essenzialmente immutato.

Le richieste, sia quella in via principale che, di conseguenza, quella in via subordinata, debbono, pertanto, essere respinte;

PQM

ESPRIME PARERE NEGATIVO

in merito all'istanza presentata dai difensori di Knox Amanda in data 8.05.08.

Si trasmetta al GIP.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Perugia, 09.05.2008

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dr. Giuliano Mignani sost.)